



ASSOCIAZIONE D-PROJECT ONLUS

c/o Ambulatorio Diabetologia Ospedale S.Giuseppe MARINO (RM)

CODICE FISCALE 90062510582

**ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ONLUS
dal 12/2/2008 (N. 2008-20681)**

**ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Determinazione N. 03866 del 20/11/2009**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21/12/2011

**Registrato il giorno 19/01/2012 al n. 691 presso
l'Agenzia delle Entrate di ROMA 5 - Tuscolano**

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA

Art. 1 – Denominazione, Sede e durata

1. E' costituita ai sensi della legge 266/91 l'associazione di volontariato denominata "**D-PROJECT ONLUS**".
2. L'associazione ha attualmente sede legale in Marino (RM), presso Ospedale S. Giuseppe, Viale XXIV Maggio, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
3. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità dell'associazione

1. L'associazione, che non persegue fini di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sostenendo ogni possibile iniziativa volta a migliorare la conoscenza e l'assistenza medica e sociale alle persone affette da diabete mellito.
2. L'associazione, pertanto, si propone i seguenti fini:
 - promuovere e diffondere programmi di informazione per la conoscenza del diabete, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura alle persone che ne sono affette, anche mediante convegni, manifestazioni, incontri di studio, tavole rotonde, ecc.;
 - istruire ed educare le persone affette da diabete e le loro famiglie;
 - informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della patologia diabetica;
 - stimolare gli organi politici, amministrativi e sanitari a far meglio e di più al fine di migliorare l'assistenza alle persone affette da diabete ed alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati;
 - promuovere iniziative di educazione terapeutica attraverso l'organizzazione di corsi sia come soggiorni (campi scuola, week-end, ...) che in ambito ospedaliero per lo scambio di esperienze ed aiuto reciproco;
 - sostenere le persone alla neo-diagnosi;
 - tutelare le persone affette da diabete dal punto di vista dei diritti sanitari e sociali;
 - seguire l'evolversi delle ricerche nel campo del diabete mantenendo stretti contatti con le altre associazioni, italiane e straniere.
3. Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, gratuite e personali dei soci, nonché di contributi di privati, di enti pubblici e raccoglie i propri fondi tra gli iscritti e mediante donazioni.

4. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quella principale prevista dal presente statuto (attività socio assistenziale e socio sanitaria) ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Titolo II

ADESIONE, CATEGORIE DI SOCI E QUOTE SOCIALI

Art. 3 – Adesione

1. L'adesione all'associazione è aperta a tutti coloro, maggiori di età, che ne facciano richiesta, senza distinzione di nazionalità e/o sesso, purché accettino lo statuto e condividano gli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione è determinata dalla richiesta dell'associante (o dalla proposta del Presidente) ed è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 4 – Categorie di soci

1. I soci si dividono in:

FONDATORI

ORDINARI

ONORARI

Art. 5 – Soci Fondatori

1. Sono soci FONDATORI tutti coloro che abbiano preso parte alla costituzione dell'Associazione.

Art. 6 – Soci Ordinari

1. Sono soci ORDINARI tutti coloro che contribuiscono ai programmi ed alle attività dell'Associazione e che versino una somma annuale non inferiore alla quota sociale fissata.

Art. 7 – Soci Onorari

1. Sono soci ONORARI tutti coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, per meriti particolari abbiano contribuito in maniera concreta alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

Art. 8 – Quote sociali

1. Tutti i soci (ad eccezione dei soci ONORARI) sono tenuti al versamento annuale della quota sociale, la cui misura minima è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Vicepresidente;
 - Il Segretario-Tesoriere;
 - Il Collegio dei Revisori.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con la quota associativa, secondo quanto indicato al precedente Art. 8. Non esistono differenze di voto tra categorie di soci.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
3. I soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
4. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi due, dal Socio più anziano. Il Segretario-Tesoriere compila il verbale della riunione che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trascritto in un apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo.
6. L'assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove; le convocazioni sono eseguite per lettera, fax o posta elettronica e devono essere inviate almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, riportante l'Ordine del Giorno della riunione (nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione).

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, ovvero quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
2. L'assemblea ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo;
 - b) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) sull'elezione dei membri del Collegio dei Revisori;

- d) su tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà dei soci, direttamente o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
 4. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto riguardo al funzionamento dell'assemblea si applicano gli artt. 20 e segg. del codice civile.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento ovvero quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
2. L'ordine del giorno dell'assemblea verte unicamente sugli specifici argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.
3. L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni statutarie nonché in ordine allo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano intervenuti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci, direttamente o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
5. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea degli associati; il consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea ed il loro numero potrà essere variato, durante l'esercizio, mediante nuova delibera da parte dell'assemblea.
2. La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.
3. I consiglieri durano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere.
5. Se, nel corso dei due anni di carica, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sostituzione tramite cooptazione del primo dei non eletti il quale dura in carica per il restante periodo di validità del Consiglio stesso.
6. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
7. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
8. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Lo stesso potrà di volta in volta individuare e determinare la sede e la località per la convocazione del consiglio medesimo, che potrà essere diversa dalla sede sociale.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Fra l'altro, a titolo esemplificativo, spetta al consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
 - b) redigere il programma di attività dell'associazione;
 - c) compiere tutte le operazioni che in ogni modo rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge, sono riservate all'assemblea;
 - d) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla perdita della qualifica dei soci;
 - e) stabilire l'importo delle quote associative;
 - f) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea ordinaria.

Art. 15 – Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente potrà essere eletto tra i soci effettivi affetti da diabete o familiari di pazienti diabetici.
3. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione.
4. In caso di provato impedimento temporaneo, il Vicepresidente ha la firma sociale per gli atti di gestione e amministrazione.
5. Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme da privati, enti pubblici ed amministrazioni pubbliche e non, per qualsiasi titolo ed ammontare, rilasciando eventuale quietanza liberatoria.
6. Il Presidente ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 16 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. In caso di impedimento permanente del Presidente, di dimissioni o decadenza dello stesso, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla nuova elezione.

Art. 17 – Segretario-Tesoriere

1. Il Segretario-Tesoriere è eletto a maggioranza fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario-Tesoriere assiste il consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.
3. Il Segretario-Tesoriere ha anche la funzione di tesoriere con obbligo di redigere il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo annuale. Qualunque variazione al bilancio preventivo deve essere approvata dall'assemblea.
4. Ogni operazione finanziaria dovrà essere sottoscritta dal presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e dal Segretario/Tesoriere con firma congiunta.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, scelti tra i soci e nominati dall'assemblea.
2. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Al Collegio dei Revisori spettano i compiti previsti dal Codice Civile e dalle leggi che regolano le Associazioni ONLUS.

Titolo IV

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 19 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti sanitari, e non, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'educazione terapeutica per la cura del diabete mellito e delle malattie croniche.
2. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio nella definizione della strategia dell'Associazione e degli impieghi dei fondi disponibili. Il Comitato Scientifico svolge funzione di consulenza sul contenuto delle iniziative, in particolare dei corsi residenziali, dei seminari e dei corsi di educazione terapeutica. Il Comitato Scientifico come organo consultivo funge da punto di riferimento per tutti gli operatori dell'associazione.
3. Il Comitato Scientifico è composto da professionisti di provato valore nel campo del diabete mellito. I membri ed il Presidente del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni e i compiti condivisi con il Consiglio Direttivo. Qualora emergano, da parte di un membro del Comitato Scientifico, casi di comportamento contrario all'etica ovvero di conflitti con gli scopi del "no profit", il membro del Comitato Scientifico sarà dichiarato decaduto con decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

Titolo V

ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 20 – Entrate

5. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e dai contributi volontari, nonché da eventuali donazioni e contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni che potranno essere conferiti nell'Associazione o acquisiti a qualsiasi titolo.

Art. 22 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e si chiude il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Indistribuibilità dei proventi e delle riserve

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da obblighi di legge..
2. Gli utili gli avanzi di gestione sono portati a nuovo ed utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Titolo VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'associazione si estingue se non esistono associati o per determinazione dell'assemblea.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in assemblea straordinaria.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 – Disposizioni transitorie

1. Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Collegio dei Revisori sono nominati nell'atto costitutivo e durano in carica per un biennio.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa espresso riferimento.